



Maria Gisella Pelliccioni

NOTAIO

Corso D'Augusto, 97 - 47900 Rimini

Tel:0541/50565 - Fax:0541/22986

e-mail mpelliccioni@notariato.it

Repertorio n.3567.

Raccolta n.2575.

VERBALE DI ASSEMBLEA

dell'Associazione di Volontariato "Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori - Sezione Provinciale di Rimini" con sede legale in Rimini.

REPUBBLICA ITALIANA

Addì trenta ottobre duemiladiciannove, essendo le ore diciotto e minuti trenta.

30 ottobre 2019, ore 18,30.

In Rimini, Viale Vittorio Veneto n.3, presso la sede legale dell'Associazione, ove richiesto.

Avanti a me Dott.ssa Maria Gisella Pelliccioni, Notaio in Rimini ed iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili riuniti di Forlì e Rimini,

REGISTRATO A RIMINI

IL 31 ottobre 2019

è presente la signora:

AL N° 10786

-LASI LAURA ENRICA nata a Rimini il 14 settembre 1946, ivi residente, Piazza

SERIE 1T.

Ferrari n.22/E, LSA LNR 46P54 H294D, insegnante in pensione, che interviene ed

agisce nella sua veste e qualifica di Presidente del Consiglio Direttivo Provinciale

dell'Associazione di Volontariato "Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori - Sezione

Provinciale di Rimini" con sede legale in Rimini, Viale Vittorio Veneto n.3, avven-

te Codice Fiscale n.91043760403, iscritta nel Registro Regionale delle Organizza-

zioni di Volontariato istituito ai sensi della L.266/91 e della Legge Regionale dell'E-

milia Romagna n.12 del 21.02.2005 (Determinazione 7059 del 19.09.1996), ON-

LUS in virtù del comma 8 dell'art.10 del D.LGS n.460 del 14.12.1997, costituita in I-

talia con atto ricevuto dalla Dott.ssa Rosa Menale, Notaio in Rimini in data 13 apr-

ile 1995 Rep.128736/9604 registrato a Rimini il 21.4.1995 al n.792 Serie I Val..

Comparsente, cittadina italiana, della cui personale identità io Notaio sono certo.

La signora Lasi Laura Enrica in qualità di Presidente dell'Associazione di Volonta-

riato "Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori - Sezione Provinciale di Rimini" con sede legale in Rimini, chiede a me Notaio di ricevere il verbale dell'Assemblea Straordinaria dell'Ente suddetto, convocata in questo giorno, luogo e ora, in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta, come da Verbale che in copia conforme si allega al presente atto sotto la lettera A), per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) Modifica dello Statuto sociale conforme al D.Lgs.3 luglio 2017 e successive integrazioni e modifiche (Codice Terzo Settore).
- 2) Approvazione Regolamento Elettorale per rinnovo cariche sociali.
- 3) Varie ed eventuali.

Al che aderendo io Notaio, dò atto di quanto segue:

Assume la Presidenza dell'Assemblea a norma di statuto, la comparente signora Lasi Laura Enrica, la quale dichiara e dà atto:

- che la convocazione dell'Assemblea è stata effettuata a tutti gli associati nei modi e nei termini previsti dallo Statuto;

- che sono presenti in proprio o per deleghe riconosciute regolari dal Presidente, n.7 (sette) soci aventi diritto al voto su n.17 (diciassette) soci aventi diritto al voto come meglio e analiticamente risulta dall'elenco dei partecipanti che si allega al presente atto sotto la lettera B), omessane la lettura per dispensa concessa dalla comparente;

- che del Consiglio Direttivo dell'Associazione sono presenti: la comparente Lasi Laura Enrica in qualità di Presidente e i signori:

-QUARANTA SANDRO nato a Diso (LE) il 1° gennaio 1952, residente a Rimini, Via Romagna n.25,

-MARZALONI MARIO NEREO nato ad Asmara (Etiopia) il 27 dicembre 1943, resi-

dente a Rimini, Viale Tripoli n.105,

in qualità di Consiglieri, assenti giustificati gli altri Consiglieri signori Belluomini Car-

lo e Zaoli Marina;

- assenti giustificati i signori Turci Rita, Pasquini Roberto e Papa Giuseppe membri

del Collegio dei Revisori;

- che nessuno dei presenti si oppone alla trattazione degli argomenti posti all'ordine

del giorno, ritenendosi tutti sufficientemente informati;

- che trattasi pertanto di Assemblea validamente costituita e atta e legittimata a de-

liberare in sede straordinaria sull'argomento posto all'Ordine del Giorno in relazio-

ne alle regole statutarie attualmente vigenti.

Il Presidente, accertata l'identità e la legittimazione dei presenti, chiama innanzi-

tutto l'Assemblea a deliberare sulla sua valida costituzione; l'Assemblea all'unani-

mità delibera ed approva.

Il Presidente dell'Associazione dichiara aperta l'Assemblea, espone le modalità

di svolgimento dei lavori assembleari e le modalità di espressione del voto.

Il Presidente sul punto 1) posto all'Ordine del Giorno parte straordinaria, relativo

alla modifica dello statuto sociale, espone agli intervenuti le ragioni che rendono ne-

cessario l'adeguamento dello Statuto vigente ai principi e alle norme contenute nel

D.Lgs.3 luglio 2017 e successive modifiche e integrazioni (Codice Terzo Settore)

affinchè l'Associazione possa assumere la qualificazione di Ente del Terzo Settore.

Peraltro anche la "LILT" Sede Centrale ha chiesto alle Sezioni Provinciali di proce-

dere all'adozione del nuovo Statuto sulla base di uno schema approvato dal Consi-

glio direttivo Nazionale al fine di ottenere il riconoscimento di "Associazione Provin-

ciale LILT".

ni dell'approvazione da parte degli enti di vigilanza competenti;

3) dare mandato al Presidente del Consiglio Direttivo Provinciale, di porre in essere tutti gli adempimenti e pratiche necessarie al fine di ottenere il riconoscimento della Personalità Giuridica presso le competenti Autorità.

Essendo esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno e non essendovi null'altro da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea straordinaria essendo le ore diciannove e minuti dieci (ore 19,10), proseguendo l'Assemblea sulla parte ordinaria senza verbalizzazione notarile.

Il Presidente consegna a me Notaio il nuovo testo dello statuto sociale coordinato con le sopra deliberate modifiche qui allegato sotto la lettera C).

Il presente atto è esente da imposta di registro e da imposta di bollo ai sensi dell'art.82 del D.Lgs.117/2017.

Le spese di questo atto e conseguenti sono a carico dell'Associazione.

La comparente consente il trattamento dei suoi dati personali ai sensi del D.Lgs. 30.6.2003 n.196 e del Regolamento UE n.679/2016; gli stessi potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente atto, dipendenti formalità ed effetti fiscali connessi e alla normativa in materia di **antiriciclaggio**.

Io Notaio ho letto questo atto alla comparente che l'approva e con me lo sottoscrive essendo le ore diciannove e minuti quindici (ore 19,15).

Consta di due fogli dattiloscritti e manoscritti da persona di mia fiducia per cinque pagine e mezzo circa.

LAURA ENRICA LASI

MARIA GISELLA PELLICIONI NOTAIO.

**Verbale di Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 29/10/2019 della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori
Sezione Provinciale di Rimini.**

L'anno 2019, il giorno 29, del mese di Ottobre, alle ore 09:30, presso la sede LILT Rimini in Viale Vittorio Veneto, 3 a Rimini si è riunita l'Assemblea ordinaria dei soci dell'Associazione Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori Sezione Provinciale di Rimini.

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'Art. 13 del vigente statuto sociale la Sig.ra Laura Enrica Lasi, verbalizza il Sig. Gianluca Morri.

la Presidente constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso affisso presso la sede sociale, pubblicata sul sito web dell'Associazione, sulla pagina Facebook ed inviata via mail ai soci così come previsto dall'art. 11. dello statuto, contenente il seguente o.d.g.:

1. Modifica dello Statuto sociale conforme al D.Lgs. 3 Luglio 2017 e successive integrazioni e modifiche (Codice del Terzo Settore);
2. Approvazione Regolamento Elettorale per rinnovo cariche sociali;
3. Varie ed eventuali

l'ora e il luogo della seduta e che trascorsa oltre mezz'ora dall'orario stabilito nell'avviso di convocazione sono presenti n°1 socio su n° 18 iscritti all'Associazione, fa rilevare che il numero dei soci presenti non raggiunge quello richiesto dallo statuto per la validità delle assemblee in prima convocazione.


Dichiara pertanto che l'assemblea non è validamente costituita al fine di deliberare su quanto posto dall'ordine del giorno; dichiara altresì che l'assemblea è andata deserta e scioglie l'adunanza.

Dichiara quindi la riunione rinviata alla seconda convocazione già fissata per il giorno 30/10/2019, alle ore 18:30, presso la stessa sede.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Segretario

Gianluca Morri



Il Presidente

Laura Enrica Lasi



E' copia fotostatica conforme all'originale documento esibitomi dalla signora LASI LAURA ENRICA nata a Rimini il 14 settembre 1946, ivi residente, Piazza Ferrari n.22/E, nella sua veste e qualifica di Presidente del Consiglio Direttivo Provinciale dell'Associazione di Volontariato "Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori - Sezione Provinciale di Rimini" con sede legale in Rimini, Viale Vittorio Veneto n.3, avente Codice Fiscale n.91043760403, e alla medesima restituito.

Rimini, Viale Vittorio Veneto n.3, addi trenta ottobre duemiladiciannove.

(30.10.2019).

Maryg... [Handwritten signature]



STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE PROVINCIALE LILT

TITOLO PRIMO

Denominazione – Sede – Scopi - Durata

Articolo 1

1. E' costituita l'Associazione di volontariato denominata "Lega Italiana per la Lotta contro Tumori (LILT) Associazione Provinciale di Rimini - ODV", di seguito chiamata Associazione provinciale, quale articolazione territoriale della LILT nazionale.

L'Associazione provinciale, dalla data dell'iscrizione nel Registro Unico del Terzo settore, farà seguire alla denominazione anche l'acronimo "ETS".

Articolo 2

1.L'Associazione provinciale ha sede in Rimini, Viale Vittorio Veneto n.3.

2.L'Assemblea ordinaria dei soci potrà, con propria deliberazione, modificare l'indirizzo della sede all'interno del medesimo Comune e potrà istituire e sopprimere delegazioni fiduciarie, uffici e/o strutture tecniche amministrative, nell'ambito territoriale provinciale, previo parere della Sede Centrale della LILT.

Articolo 3

1.L'Associazione, opera a livello provinciale come entità rapportata alla LILT, ferma restando la propria natura di organismo costituito su base associativa autonoma e disciplinata dalla normativa di diritto privato ed in armonia con quanto in materia disposto dal Codice per il Terzo Settore. Ha durata illimitata, fatta salva l'adozione dei provvedimenti straordinari disciplinati dallo Statuto nazionale relativamente al riconoscimento concesso all'Associazione di qualificarsi quale associazione dell'Ente da parte del Consiglio direttivo nazionale della LILT, per gli aspetti che rapportano l'Associazione alla struttura centrale.

Articolo 4

1.L'Associazione, che assume come compito primario la promozione della prevenzione oncologica, socio-sanitaria e riabilitativa non ha finalità di lucro e persegue, in particolare, gli scopi previsti dall'articolo 2 dello Statuto nazionale della LILT, con le modalità ivi descritte.

2. Le cariche associative, le prestazioni dei soci e dei volontari sono gratuite.

3. Nell'ambito del territorio provinciale essa promuove ed attua le attività e le iniziative di cui all'art.2 dello Statuto nazionale della LILT.

In particolare, per la realizzazione degli scopi statutari, l'Associazione promuove e attua:

- la corretta informazione e l'educazione alla salute e alla prevenzione oncologica;
- le campagne di sensibilizzazione rivolte alle persone ed agli organismi pubblici, convenzionati e privati, che operano nell'ambito socio-sanitario e ambientale;
- le iniziative di formazione/informazione e di educazione alla prevenzione oncologica, anche nelle scuole, nei luoghi di lavoro, nei confronti delle donne e in tutte le sedi dove ciò necessita;
- la formazione dei volontari e l'aggiornamento del personale socio-sanitario, di quello addetto ai servizi ambientali;
- la partecipazione dei cittadini e delle diverse componenti sociali alle attività della LILT;
- gli studi, l'innovazione e la ricerca in campo oncologico;
- le attività di anticipazione diagnostica, l'assistenza psico-socio-sanitaria, la riabilitazione e l'assistenza domiciliare, anche attraverso le varie espressioni del volontariato, nel rispetto della normativa concernente le singole professioni sull'assistenza socio-sanitaria.

Nel perseguimento degli scopi sociali la LILT collabora e si coordina con:

- le Amministrazioni, le Istituzioni, gli Enti e gli organismi soprattutto locali, che operano nell'ambito socio-sanitario, ambientale, territoriale della prevenzione oncologica, dell'assistenza e riabilitazione;
- le istituzioni, gli enti e gli organismi che operano a livello internazionale in campo oncologico, nelle relative attività di studio, di innovazione e di ricerca;
- le istituzioni scolastiche, i clubs, i sodalizi e le associazioni di servizio, le organizzazioni sindacali e imprenditoriali, con i comandi militari del territorio di riferimento.

La LILT persegue la raccolta del supporto economico pubblico e privato per il raggiungimento degli scopi statutari.

L'Associazione si propone inoltre di:

- predisporre l'eventuale attività ambulatoriale nel rispetto della normativa vigente e munendosi delle necessarie autorizzazioni;
- compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione degli scopi istituzionali.

4. Tali attività, peraltro, sono riconducibili nell'esercizio di attività di interesse generale dettate dall'art. 5 del Codice del terzo settore che vengono svolte dall'Associazione per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, prevalentemente secondo la propria natura associativa di cui all'art. 1.

Per il perseguimento delle predette finalità, l'Associazione svolge, in via esclusiva o principale, prevalentemente in favore di terzi, una o più delle seguenti attività di interesse generale ricomprese nell'art.5 comma 1 lett a), b), c), d), g), h) e i):

- a) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n.328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
- b) Interventi e prestazioni sanitarie;
- c) Prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- g) Formazione universitaria e post-universitaria;
- h) Ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

Le attività dell'associazione sono svolte prevalentemente a favore di terzi avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta nei limiti previsti dal Codice del Terzo settore.

Ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 117/2017, l'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale purchè ad esse strumentali e secondarie, secondo i criteri e i limiti previsti dalla normativa vigente in materia di Terzo settore.

5 L'Associazione, per il raggiungimento degli scopi statutari persegue la raccolta del supporto pubblico e privato.

TITOLO SECONDO

Categorie di soci e quota sociale

Articolo 5

1.L'Associazione provinciale è formata dalle seguenti categorie di soci, così come regolamentate dall'art.3 dello Statuto della LILT:

- soci ordinari
- soci sostenitori
- soci benemeriti
- soci onorari.

Sono Soci ordinari le persone che manifestando l'adesione agli scopi della LILT versano la quota associativa annuale.

La qualità di socio si acquista con l'iscrizione presso l'Associazione ove la persona fisica ha residenza o il domicilio.

Sono Soci sostenitori coloro che, manifestando la volontà di essere iscritti, concorrono al supporto economico delle attività della LILT con un'oblazione annuale significativamente superiore a quella ordinaria.

Sono soci benemeriti i soggetti che si siano particolarmente distinti in attività a favore della LILT.

I soci onorari sono nominati dal Consiglio Direttivo Nazionale, su proposta dell'Associazione Provinciale, individuati da soggetti che svolgono opera particolarmente meritoria nel perseguimento degli scopi istituzionali della LILT.

Tale differenziazione fra soci non comporta una differenza di diritti e doveri, ma solo una classificazione.

2. Possono essere soci sia persone fisiche sia le persone giuridiche private senza scopo di lucro o altri enti del Terzo Settore nel rispetto del disposto dell'art.32 del Codice del Terzo Settore.

Il numero degli aderenti è illimitato.

All'Associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che ne condividano le finalità e si impegnino a perseguirne lo scopo e a rispettare lo statuto.

3.La classificazione delle suddette categorie di soci avviene secondo quanto previsto dall'art. 3 dello Statuto nazionale della LILT.

4.L'Associazione provinciale, previa adozione di apposito regolamento deliberato dal Consiglio direttivo provinciale e notificato alla Sede Centrale può conferire attestati di onore e funzioni onorarie ai soci che si siano contraddistinti per meritoria attività a sostegno della LILT, sentito il parere della Sede centrale.

5.L'Associazione provinciale è tenuta, in base al rapporto associativo, a comunicare entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno il numero dei soci alla Sede centrale.

6. I soci dell'Associazione provinciale della LILT, sempre in relazione al rapporto associativo in essere, ricevono una tessera conforme al modello approvato dal Consiglio direttivo nazionale con l'indicazione anche dell'Associazione provinciale di appartenenza.

7. L'aspirante socio acquisisce lo stato di socio dell'Associazione previa domanda di iscrizione al Consiglio direttivo provinciale, con le modalità previste al riguardo dalle vigenti disposizioni normative del Terzo settore.

Nell'istanza in parola l'aspirante socio deve anche dichiarare di conoscere e di accettare, senza riserva alcuna, il presente statuto, come pure i disciplinari eventualmente posti in essere dall'Associazione e di attenersi alle deliberazioni legittimamente adottate dagli organi sociali.

Il CDP entro trenta giorni dalla data dell'istanza, la esamina senza alcun pregiudizio o intento discriminatorio e, accettata la richiesta di entrare a far parte dell'Associazione, annota l'iscrizione nel libro dei soci, comunicando l'avvenuta ammissione al richiedente.

Qualora il CDP si pronunciasse negativamente, il rigetto della domanda deve essere sempre motivato e comunicato all'interessato in forma scritta entro sessanta giorni; l'aspirante socio può, entro trenta giorni decorrenti dalla data di comunicazione di rigetto dell'istanza, proporre reclamo all'Assemblea dell'Associazione per la riforma del provvedimento in occasione della sua successiva convocazione. (in parte diverso dal Nazionale).

L'attività dei Soci è resa a titolo gratuito e non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli associati possono solo essere eventualmente rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Associazione stessa. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione, anche derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di associato.

8. I soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- godere dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;
- prendere visione dei libri sociali dell'Ente, con possibilità di ottenerne copia previa richiesta motivata inviata per iscritto al Consiglio Direttivo Provinciale;
- esprimere il proprio voto in assemblea, ciascun associato ha diritto ad un voto.

I soci sono obbligati a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione
- versare la quota associativa;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

9. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo Provinciale: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

I soci volontari sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 6

1. Ciascun socio ha diritto di esercitare un solo voto nelle riunioni dell'organo assembleare.

2. La qualità di socio è personale e si perde per:

- a. decesso in caso di persona fisica, per perdita dei requisiti di legge in caso di persona giuridica;
- b. dimissioni;
- c. mancato pagamento della quota sociale annuale, determinata dal Consiglio direttivo provinciale, entro il 31 dicembre di ciascun anno, salvo un diverso termine fissato dalla Sede centrale della LILT;
- d. indegnità e/o atti contrari all'interesse dell'Associazione.
- e. previa delibera del Consiglio direttivo provinciale, approvata a maggioranza assoluta dei componenti e con voto segreto per:
 - indegnità;

- atti contrari all'interesse dell'ente;
- persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione.

Il Consiglio Direttivo Provinciale ne prende atto nella sua prima riunione utile.

L'esclusione dell'associato è deliberata dal Consiglio Direttivo Provinciale. Contro la delibera di esclusione l'associato ha facoltà di proporre ricorso alla prima Assemblea che verrà convocata.

L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro degli associati a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio direttivo.

Le dimissioni e l'esclusione vengono annotati dal parte del Consiglio direttivo sul Libro degli associati.

Il socio dimissionario o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate. Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili..

TITOLO TERZO

Organi dell'Associazione

Articolo 7

1. Sono organi dell'Associazione provinciale:
 - l'Assemblea dei soci;
 - Il Consiglio Direttivo Provinciale (CDP);
 - il Presidente Provinciale;
 - l'Organo di revisione e controllo contabile di cui agli artt.30 e 31 del Codice per il Terzo settore.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli dell'Organo di controllo, se previsto, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Articolo 8

1.L'Assemblea ordinaria dei soci ha i seguenti compiti:

- nomina e revoca i componenti del CDP ;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera e approva, annualmente, il bilancio di previsione e di esercizio proposto dal CDP;

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti, secondo quanto stabilito dall'art.28 del Codice per il Terzo settore;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- approva eventuali regolamenti;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- si esprime sul rigetto di domande di ammissione di nuovi associati;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.

L'Assemblea straordinaria:

- delibera le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto dell'Associazione provinciale, previa comunicazione alla Sede centrale della LILT e nel rispetto di quanto normato dal Codice per il terzo settore;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

2.E' facoltà delle singole Associazioni provinciali affidare altri compiti all'Assemblea soprattutto in relazione alle normative regionali.

Articolo 9

1.L'Assemblea dei soci si riunisce almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio di previsione e del bilancio d'esercizio.

2.E' convocata dal Presidente provinciale tramite invito affisso nei locali della Associazione provinciale, pubblicazione sul sito web o sul notiziario dell'Associazione oppure su uno o più organi di stampa a diffusione provinciale ovvero comunicato con qualsiasi altro mezzo ritenuto idoneo (pec, e-mail, sms, ecc.), almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, salvo il maggior termine previsto in caso di elezione degli organi sociali.

3.Nell'avviso di convocazione deve essere riportato il luogo dove si terrà l'Assemblea, la data e l'ora nonché l'ordine del giorno degli argomenti su cui è chiamata a deliberare l'Assemblea dei soci.

4.L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente provinciale quando ne abbiano fatto richiesta scritta e motivata l'Organo di revisione o controllo contabile oppure da almeno il 10% dei soci o nella misura percentuale dei soci ritenuta congrua per assicurare la tutela delle minoranze.

5.Qualora il Presidente provinciale non provveda alla convocazione entro quindici (15) giorni, vi provvede l'organo di revisione o controllo contabile stesso quando questo ne abbia fatto richiesta.

Articolo 10

1. Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea i soci in regola con il pagamento della quota associativa ed iscritti da almeno tre mesi.
2. Il socio può farsi rappresentare in assemblea da un altro socio, che non sia componente del Consiglio direttivo provinciale o dell'Organo di Controllo conferendo ad esso apposita delega scritta corredata da fotocopia di un documento di identità in corso di validità del delegante.
3. Ciascun socio non può avere più di tre deleghe.

Articolo 11

1. L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente del CDP e in caso di sua assenza o di suo impedimento dal vice Presidente, e in caso di assenza o di impedimento anche di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano di età.
2. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario e qualora lo ritenga necessario anche due scrutatori.
3. Compete al Presidente dirigere il dibattito assembleare e indicare il sistema di votazione.
4. Delle riunioni dell'Assemblea viene redatto, a cura del segretario apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario, tenuto in consegna dal segretario medesimo.

Articolo 12

1. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti.

La deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, deve essere adottata con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Articolo 13

1. I componenti del CDP e dell'Organo di Controllo sono eletti dall'Assemblea dei soci.
2. Un regolamento esecutivo, deliberato dal CDP, sulla base di uno schema tipo, formalizzato dalla Sede Centrale della LILT, da adottarsi almeno quindici (15) giorni prima della scadenza degli organi

sezionali, stabilisce procedure e modalità delle operazioni elettorali prevedendo altresì, l'incompatibilità per i coniugi, i parenti o gli affini entro il secondo grado, di ricoprire contestualmente le cariche sociali di cui al presente regolamento.

3. Le elezioni sono indette dal CDP uscente almeno quindici (15) giorni prima della scadenza del mandato.

4. È data facoltà presentare una o più liste elettorali.

5. L'Associazione provinciale nella costituzione dei propri organi sociali favorisce l'attuazione del principio di pari opportunità tra uomini e donne.

6. In prima applicazione del presente Statuto, le elezioni del CDP LILT vengono indette dalla Sede Centrale che ne stabilirà tempi e modalità.

Articolo 14

1. L'Associazione provinciale è amministrata dal CDP, composto da cinque a undici componenti, rispettandone la componente di genere secondo quanto disposto dalla normativa vigente. Il CDP uscente motiva e determina, nell'occasione dell'adozione del Regolamento esecutivo di cui all'art.13 comma 2, il numero dei membri del consesso.

2. Possono essere eletti componenti del CDP i soci iscritti da almeno 3 (tre mesi) dalla data delle elezioni.

3. I componenti del CDP durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

4. Possono partecipare alle sedute del CDP, con voto consultivo, i soci che abbiano esercitato, senza demerito, il mandato di Presidente della Sezione per almeno due mandati.

Partecipano altresì alle riunioni consiliari, sempre con voto consultivo, il direttore sanitario degli ambulatori, ove questo esista, dell'Associazione, nonché un rappresentante eletto delle delegazioni comunali.

5. Le delegazioni comunali, espressione diretta di capillare vitalità dell'Associazione provinciale nell'ambito del proprio territorio, vengono costituite a richiesta dei singoli cittadini e previo motivato parere del CDP.

Articolo 15

1. Il CDP è convocato almeno due volte l'anno e ogni volta che il Presidente provinciale o la maggioranza del Consiglio lo ritenga opportuno e qualora richiesto da norme speciali o da leggi nazionali e regionali, per deliberare su specifici argomenti.

2. Il CDP è validamente costituito quando è presente la metà più uno dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

3. Il CDP è presieduto dal presidente ed in caso di sua assenza o di suo impedimento dal vice Presidente.

4. In caso di assenza o di impedimento di entrambi, il CDP è presieduto dal consigliere più anziano di età.

5. Di ciascuna riunione viene redatto, su apposito registro il relativo verbale, numerato progressivamente che viene sottoscritto dal Presidente provinciale e dal Segretario.

Articolo 16

1. Il CDP è convocato dal Presidente e, in caso di sua assenza o di suo impedimento, dal vice Presidente mediante avviso scritto, contenente gli argomenti su cui pronunciarsi, consegnato a mano o inviato per posta, o posta elettronica o qualsiasi altro mezzo idoneo che ne garantisca l'avvenuta ricezione (es. sms, whatsapp, ecc.) a tutti i componenti del Consiglio stesso almeno sette giorni prima del giorno fissato per l'adunanza.

2. In caso di urgenza la convocazione può essere ridotta a tre giorni per mezzo di posta elettronica.

3. La presenza di tutti i consiglieri sana qualsiasi irregolarità formale della convocazione purché siano stati fissati gli argomenti da trattare.

Articolo 17

Qualora venga a cessare dalla carica un consigliere, il CDP provvede alla sostituzione nominando tra i non eletti il più votato della lista elettorale vincente.

Se la maggioranza dei componenti eletti del CDP cessa dalla carica, si dovrà procedere al rinnovo dell'intero organo, dando relativa comunicazione alla Sede Centrale della LILT.

Articolo 18

1. Il CDP è investito dei più ampi poteri per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, utili o necessari per il raggiungimento degli scopi statutari.

2. A tal fine:

a. attua le finalità istituzionali adeguandosi agli atti d'indirizzo del CDN della LILT, riguardo le finalità di cui all'art. 2 dello Statuto nazionale e provvede alla raccolta dei fondi e all'iscrizione dei soci;

b. assume iniziative in raccordo con le indicazioni espresse dal CDN nell'ambito della propria competenza territoriale in conformità degli scopi previsti dall'art. 2 dello statuto nazionale;

c. approva annualmente il bilancio di previsione e di esercizio;

d. adotta il Regolamento Elettorale redatto dalla Sede Centrale della LILT;

- e. elegge il Presidente Provinciale e il Vice Presidente, a maggioranza di voti e a scrutinio segreto;
- f. il Consiglio Direttivo Provinciale, su proposta del Presidente, può delegare a uno o più membri, determinati poteri per singole operazioni, nei limiti individuati con propria deliberazione;
- g. delibera in merito all'adesione di un nuovo socio, ovvero ne ratifica l'adesione, e cura la tenuta e l'aggiornamento del libro soci;
- h. individua le attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i. esperibili dall'Associazione.

Il Presidente e gli altri componenti del Consiglio Direttivo Provinciale, entro trenta giorni dalla notizia della loro elezione, possono richiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, così come dettato dall'art.26 comma 6 del citato Codice del Terzo settore.

Il Consiglio Direttivo Provinciale può avvalersi, a titolo gratuito, della figura del Segretario dell'Associazione provinciale, quale organo tecnico dell'Ente preposto alla gestione dell'attività amministrativa, ivi compresa la funzione di segretario del CDP, per l'esecuzione degli atti deliberativi secondo le disposizioni impartite dallo stesso organo e dal presidente.

Al Segretario dell'Associazione compete, inoltre, la tenuta e conservazione degli atti, la funzione di segreteria in seno alle commissioni o gruppi di lavoro eventualmente posti in essere dal CDP.

3. Il Presidente provinciale invia alla Sede Centrale, in costanza del rapporto associativo e perché ne abbia doverosa conoscenza, il bilancio d'esercizio approvato dal CDP entro il 28 febbraio dell'anno successivo e il bilancio preventivo con allegato il programma delle attività entro il 30 settembre dell'anno precedente per la relativa valutazione rispetto alle indicazioni del CDN, alla coerenza rispetto ai programmi nazionali ed ai fini istituzionali della LILT, con conseguente presa d'atto. Eventuali difformità riscontrate in sede di valutazione dovranno essere sanate, pena la revoca del riconoscimento LILT, entro il termine stabilito nella formale contestazione.

In via prioritaria il Presidente è tenuto, secondo quanto previsto dal Codice per il Terzo settore, a trasmettere il bilancio agli Uffici del Registro unico nazionale secondo le forme modalità previste e in relazione alla capacità economica e contabile del conto stesso.

4. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente.

In caso di necessità o urgenza, il solo Presidente ha facoltà di prendere decisioni di competenza del Consiglio Direttivo Provinciale, salvo ratifica da parte dello stesso Consiglio Direttivo Provinciale alla prima riunione da convocarsi entro i successivi trenta giorni, pena la decadenza del provvedimento assunto.

Tale facoltà non è esercitabile per deliberazioni riguardanti il bilancio d'esercizio, il bilancio preventivo, la sottoscrizione di atti d'obbligo o spese superiori a euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero).

Articolo 19

1. L'Organo di controllo è nominato nei casi previsti dall'art.30 del D.Lgs.117/2017 e s.m.i.. Ad esso si applica l'art.2399 del Codice civile.

L'Organo di controllo viene scelto, così come stabilito dall'art.30 comma 5 del richiamato codice del Terzo settore, tra le categorie di soggetti di cui all'art.2397 del Codice civile.

All'Organo, in seno al quale almeno un componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro, si affida anche l'esercizio del controllo contabile dell'Associazione, svolgendo compiti e funzioni di cui al richiamato art. 30 del Codice per il Terzo settore.

2. L'Organo dura in carica per lo stesso periodo del CDP.

3. L'Organo di Revisione legale dei conti è nominato nei casi previsti dall'art.31 del D.Lgs.117/2017 e s.m.i.. L'Organo resta in carica per la durata del CDP ed è rieleggibile.

Articolo 20

1. Presso ogni Regione si procede alla costituzione di un Coordinamento Regionale delle Associazioni Provinciali, al fine di promuovere iniziative di comune interesse regionale – in coerenza con i compiti e gli scopi istituzionali della LILT – e di assicurare lo svolgimento di una attività di collegamento con la Sede centrale riguardante lo stato di attuazione locale di tali azioni, degli atti di indirizzo emanati dal C.D.N. e dei programmi nazionali. I Presidenti delle Associazioni Provinciali individuano tra gli iscritti alle medesime Associazioni, entro 60 (sessanta) giorni dalla loro elezione, una terna di candidati a Coordinatore Regionale da sottoporre alla nomina del C.D.N.. La carica di Coordinatore Regionale è a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese debitamente documentate. Ai fini della maggiore efficienza e tempestività nella realizzazione di programmi nazionali il Coordinatore regionale può rappresentare al CDN richieste di contributo finanziario per le Associazioni provinciali di riferimento.

Parimenti il Coordinatore regionale può presentare analoghe richieste di contributi finanziari per progetti promossi dalle singole Associazioni provinciali.

Richieste di finanziamento al CDN possono essere presentate da più coordinamenti regionali per la promozione di specifici progetti a valenza interregionale.

2. Il Coordinamento Regionale ha sede presso la Associazione Provinciale di appartenenza del Coordinatore.

3. Il Coordinatore resta in carica tre anni e può essere riconfermato una sola volta.

4. Con atto di indirizzo adottato dal C.D.N. sono disciplinate le modalità di organizzazione e funzionamento dei Coordinamenti Regionali.

TITOLO QUARTO
Patrimonio – Gestione finanziaria

Articolo 21

1.L'Associazione provinciale provvede agli scopi statutari:

- a. con le rendite del proprio patrimonio mobiliare e immobiliare da utilizzare per lo svolgimento degli scopi istitutivi e finalizzato al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- b. con le quote associative versate dai soci;
- c. con i proventi delle proprie attività nonché di quelli provenienti dalla Sede Centrale LILT per contributi e partecipazioni a campagne nazionali;
- d. con oblazioni e contributi di enti pubblici e privati, donazioni, lasciti testamentari, nonché rimborsi derivanti da contributi di organismi locali e convenzioni territoriali e con eventuali contributi dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali;
- e. con le entrate derivanti dall'esercizio di attività diverse ai sensi dell'art.6 D.Lgs.117/2017;
- f. con ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs.117/2017.

Articolo 22

1.L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

2.Per ogni esercizio finanziario devono essere compilati il bilancio d'esercizio con annesso lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa e il bilancio preventivo con il programma di attività che dovranno essere comunicati preventivamente all'Organo di revisione contabile e di controllo, se nominati.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi D.Lgs.117/2017.

L'Associazione è tenuta, al ricorrere delle condizioni, a depositare presso il Registro unico nazionale per il Terzo settore e pubblicare presso il proprio sito internet il bilancio sociale nei termini previsti dall'art.14 del Codice per il Terzo settore.

Articolo 23

1.L'Associazione ha patrimonio proprio, distinto da quello della LILT nazionale, ed opera in completa autonomia contabile, amministrativa e gestionale, rispondendo con il proprio patrimonio di tutte le obbligazioni inerenti i rapporti da essa instaurati.

E' vietata all'Associazione la distribuzione, anche in modo indiretto di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali.

2. Versa alla Sede centrale il contributo annuale relativo al numero dei soci iscritti, come determinato dal CDN.

3. Atteso che il CDN della LILT indica eventuali criteri di contribuzione alle attività ed alle iniziative delle singole Associazioni provinciali, l'Associazione provinciale partecipa in rapporto ai propri mezzi a programmi di rilevanza nazionale e regionale, secondo modalità e criteri riassunti dalla Sede centrale.

TITOLO QUINTO

Decadenza degli organi sezionali

Articolo 24

1. Lo scioglimento dell'Associazione per qualunque causa è deliberato dall'Assemblea straordinaria, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Nella medesima seduta l'Assemblea nomina uno o più liquidatori muniti dei necessari poteri.

2. L'attivo residuale patrimoniale dell'Associazione, esaurita la liquidazione, e secondo quanto disposto dall'Assemblea, sarà devoluto ad altra Associazione LILT che sia ente del terzo settore, previa indicazione del CDN e parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45 del Codice del Terzo Settore e salva altra e diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO SESTO

Norme sulla trasparenza, transitorie e finali

Articolo 25

1. Tutte le attività dell'Associazione provinciale devono avvenire nel segno della massima trasparenza.

2. L'Associazione provinciale è tenuta presso la sede amministrativa a tenere aggiornato l'Albo nel quale affiggere gli avvisi della vita associativa.

3.L'Associazione provinciale, pubblica il bilancio sociale sul proprio sito internet e sul Registro unico per il Terzo settore.

L'Associazione provinciale, inoltre, rende noti anche gli eventuali emolumenti, compensi e corrispettivi a qualsiasi titolo erogati a componenti degli organi associativi e operatori dell'Associazione provinciale.

Articolo 26

1.Gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali dell'Associazione provinciale.

2.La richiesta è esaminata dal Presidente dell'Associazione provinciale. Qualora non vi sia dubbio alcuno sulla identità del socio, la legittimazione del socio richiedente e sulla sussistenza dell'interesse personale e concreto all'accesso essa è accolta senza ulteriori formalità.

3.Nel caso non fosse possibile l'accesso immediato, viene stabilito un altro giorno e comunque entro 30 giorni dalla richiesta formalizzata.

In presenza di eventuale diniego all'accesso, il socio rivolge richiesta al CDP e, per conoscenza, alla Sede Centrale LILT, chiedendo un pronunciamento al riguardo.

Ove perdurasse ancora il diniego di accesso anche da parte del CDP, il socio ha facoltà di rivolgersi direttamente all'Assemblea provinciale e, per conoscenza, alla Sede centrale.

Il Socio che esamina i libri sociali è tenuto alla riservatezza sulla documentazione esaminata.

Articolo 27

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento allo statuto nazionale della LILT e al Codice per il Terzo settore.

F.TO LAURA ENRICA LASI

MARIA GISELLA PELLICIONI NOTAIO